



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

(Provincia di Sassari)

Servizio Socio-Culturale

DISCIPLINARE DI GARA

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, che disciplina il sistema delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 3 settembre 2018 di approvazione del Capitolato Speciale per l'affidamento del Servizio Micronido, per il periodo 1 ottobre 2018 - 31 luglio 2019;

Dato atto che il Comune di Villanova Monteleone si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, della piattaforma di e-procurement denominata SardegnaCAT;

VISTA la determinazione a contrarre del R. S. n. 199 del 3 settembre 2018, di approvazione della presente procedura di affidamento negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

**E' INDETTA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA MICRONIDO (PERIODO OTTOBRE 2018 – LUGLIO 2019), DA
ESPLETARSI CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DELL'ART. 328 DEL DPR 207/2010, SUL SISTEMA DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNACAT) .**

CIG 7187514

1) PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alla **procedura di affidamento** in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la descrizione della procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'allegato Capitolato speciale d'appalto, contiene la **disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione** delle attività affidate e costituisce pertanto schema di contratto, che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in forma amministrativa.

2) DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA PROCEDURA

a) Stazione Appaltante

Comune di Villanova Monteleone, Servizio Socio – Culturale, via Nazionale 104, 07019 Villanova Monteleone Tel. 079/960406 - Fax 079/960736 – PEC: comune.villanovamonteleone@halleycert.it

b) Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. ssa Lucia Murgia, Responsabile del Procedimento Servizi Sociali del Comune di Villanova Monteleone, tel. 079/960406.

c) Modalità di affidamento

L'affidamento in oggetto, disposto con la determina a contrarre indicata nel presente disciplinare, avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 del D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo: Codice). La procedura si svolgerà sul sistema della centrale regionale di Committenza **SardegnaCAT**.

3) OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento del Servizio Prima Infanzia Micronido rivolto ad numero massimo di 16 bambini, dai 3 ai 36 mesi di età, in ottemperanza a quanto disposto nel Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R 23/2005, dal D.P.G.R. n. 4 del 22.07.2008, dalla D.G.R. 62/24 DEL 14.11.2008, dalla D.G.R. n. 28/11 del 16.09.2009, e dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione G.C. n. 64 del 30.11.2015.

a) Categoria del servizio: Servizio compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016, Categoria n. 25, CPV 80110000-8 Servizi di Istruzione Prescolastica. Categoria SardegnaCAT AL 96 – Servizi Sociali.

b) Luogo di Esecuzione: Ex Asilo Infantile "Vergine di Interrios" – Via Lavagna n.1 Villanova Monteleone, NUTS IT25.

c) Modalità di svolgimento del servizio:

Il servizio dovrà essere realizzato nei giorni dal lunedì al venerdì, l'orario di apertura sarà dalle ore 8:00 alle ore 14:00; le giornate di chiusura prevedono i soli festivi. L'Amministrazione potrà stabilire in corso d'anno l'estensione dell'orario di permanenza dei minori al Servizio fino alle ore 16,00.

Inoltre, valutata la minore frequenza dei minori, si riserva la facoltà di prevedere una riduzione dell'orario nel mese di luglio.

4) DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La **durata contrattuale** sarà di 10 mesi: l'affidamento decorrerà dalla data del 1 ottobre 2018 e si concluderà il 31 luglio 2019.

La decorrenza iniziale potrà essere modificata in dipendenza della procedura di aggiudicazione.

5) OPZIONI E RINNOVI

a) Opzione di rinnovo

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, **si riserva la facoltà di rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per il successivo anno educativo 2019/2020. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

b) Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto, inoltre, potrà essere modificata in fase di esecuzione mediante **proroga**, la quale, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la ditta

sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni delle aggiudicazione iniziale.

c) Opzione per Servizi complementari

Nel corso di esecuzione dell'appalto potrà rendersi necessaria l'**estensione oraria** dell'apertura del servizio, con orario completo dalle ore 8,00 alle ore 16,00. In tal caso il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 63, c. 5. del D. Lgs. 50/2016.

6) L'IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo stimato a **base di gara**, per l'intera durata di 10 mesi è pari a **€ 62.000,00** (iva esclusa) - **€ 6.200,00** mensili.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto**, comprensivo delle eventuali opzioni di cui all'art. 5, è pari ad **€ 148.800,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 68.200,00 per l'eventuale rinnovo del contratto e € 18.600,00 per l'opzione dell'estensione oraria.

La ditta non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta comunque denominati, nel caso in cui per facoltà decisionale del Comune **l'avvio del servizio dovesse essere posticipato o in caso di chiusura anticipata, adeguatamente motivata, del servizio nel mese di luglio.**

7) SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **è vietato** incaricare in fase di esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella designata in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al **contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di **organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di **organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di **organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel **contratto di rete** come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8) REQUISITI GENERALI

Saranno **ammessi** alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

9) REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ed al fine di assicurare che il soggetto ammesso alla gara possieda i necessari requisiti di solidità ed esperienza in relazione alla particolarità del servizio in concessione, l'impresa o associazione dovrà dichiarare:

a) Requisiti di idoneità:

Iscrizione per l'attività riguardante il contenuto dell'allegato capitolato Speciale d'Appalto, al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente. In caso di soggetti appartenenti ad altro stato membro

dell'Unione Europea diverso dall'Italia, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara;

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017), un **fatturato minimo annuo** non inferiore a € 62.000,00, nel settore di attività oggetto dell'appalto, **da comprovarsi mediante compilazione della parte IV B, punto 2a, del D.G.U.E.**

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver svolto nel corso degli ultimi tre anni antecedenti l'indizione della gara in oggetto (2015, 2016 e 2017), servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, da comprovarsi mediante compilazione della parte IV C, punto 1, b del D.G.U.E., opportunamente modificata in modo da poter indicare, per ciascun servizio: denominazione e sede di svolgimento dei servizi, esercizio ed eventuale data di cessazione.

10) INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Il requisito di **iscrizione alla CCIAA** di cui al punto 9 lett. a) deve essere posseduto:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice):	dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici
Per i RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice):	a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità economica/finanziaria** di cui al punto 9 lett. b) deve essere posseduto:

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice):	dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice):	da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE.

Il requisito di **capacità tecnico/organizzativa** di cui al punto 9 lett. c) deve essere posseduto:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice	direttamente dal consorzio medesimo
--	-------------------------------------

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice	direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici oppure, dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti dalle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice)	sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I componenti l'Associazione temporanea di Imprese o Consorzi ordinari, debbono specificare nell'offerta tecnica le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

11) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti per tutta la durata del contratto. Il **contratto di avvalimento** contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'avvalimento dovrà essere inserita nella "Busta di Qualifica".

12) SUB-APPALTO

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.

13) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.240,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **tutte le imprese retiste** che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia **posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate**.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'immobile destinato al Micronido, presso l'“Ex Asilo Infantile Vergine di Interrios” in via Lavagna n. 1, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate con preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice.

La **mancata effettuazione** del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati previo **appuntamento**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo: comune.villanovamonteleone@halleycert.it e deve riportare l'oggetto “Richiesta di sopralluogo per gara Micronido Comunale” e i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno **tre giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro le ore 12,00 del 17 settembre 2018).

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia **attestazione di avvenuto sopralluogo**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

15) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il contributo da parte dell'operatore economico a favore dell'A.N.A.C. secondo le modalità di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017, non è dovuto in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a € 150.000,00 (art. 2, comma 1).

16) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico **SardegnaCAT** secondo le procedure del Manuale RAS, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20 settembre 2018**.

L'offerta dovrà articolarsi in:

1. "BUSTA DI QUALIFICA",
2. "BUSTA TECNICA "
3. "BUSTA ECONOMICA"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e gli allegati devono essere sottoscritti dal rappresentante legale o un suo procuratore, caricati a sistema e firmati digitalmente.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere inserita nella procedura telematica in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni**, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2, è **causa di esclusione**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'**esistenza di circostanze preesistenti**, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18) CONTENUTO DELLA "BUSTA DI QUALIFICA" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **Dichiarazione di partecipazione alla gara** (Allegato 1)
2. **DGUE editabile** (Allegato 2)
3. **Dichiarazioni integrative** (Allegato 3) e **documentazione a corredo**

b) Dichiarazione di partecipazione alla gara, (come da Allegato 1), in competente bollo sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Sottoscrizione della domanda di partecipazione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b) DGUE (come da Allegato 2);

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo il modello Allegato 2, fornito dal committente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- b)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima:
- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - indica tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice, indicando le condanne penali eventualmente riportate dagli stessi e gli atti adottati dall'impresa in relazione ai soggetti cessati dalla carica che hanno subito condanne;
 - In caso **di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** (eventuale) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- c)** originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (allegato 3) in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione e compila:

- a)** la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.a del presente disciplinare;
- b)** la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.b del presente disciplinare;
- c)** la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9. c del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

b) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

a) Dichiarazioni personali, come da modello (Allegato 3) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di capacità tecnica e professionale;

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, la sede del Tribunale che li ha rilasciati nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b) Patto di integrità come da Allegato 4;

c) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del corrispettivo contrattuale e allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, come indicato all'art. 13 del presente Disciplinare.

d) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Villanova Monteleone

e) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

19) CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" – OFFERTA TECNICA

La busta 2 dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica descrittiva del progetto offerto che illustra, con riferimento agli elementi indicati nel Capitolato e ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti nella tabella del presente disciplinare.

L'offerta si articolerà in

- PROGETTO PEDAGOGICO**
- PROGETTO ORGANIZZATIVO**
- CAPACITÀ INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'art. 7 del Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi in oggetto come descritti nel Capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.

L'elaborato descrittivo dovrà essere di **massimo dodici facciate** (incluso l'indice riepilogativo nel computo delle 12 facciate), con testo scritto in carattere Calibri dimensione 12, interlinea 1, margine lati 2 cm.

Costituirà fattore premiante per gli elementi qualitativi il grado di personalizzazione del progetto, redatto tenendo conto della specifica ed effettiva realtà organizzativa e di servizio del Comune Appaltante, nonché la trasparenza e la chiarezza del progetto. Costituirà altresì fattore premiante una formulazione articolata, efficace e realistica della risposta che il concorrente è in grado di offrire alla domanda di servizio.

*Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 22 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 53 del Codice i concorrenti dovranno precisare secondo **motivata e comprovata dichiarazione** da inserire nella busta B di cui trattasi, le parti della propria offerta tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti (indicare n. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica).*

20) CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA" – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, come da Allegato 5, deve indicare il ribasso percentuale (espresso in cifre e in lettere) rispetto all'importo a base d'asta di cui al precedente articolo 6, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 18.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

21) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta sarà ottenuto il punteggio totale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Ogni concorrente verrà graduato con il punteggio complessivo conseguito.

La graduatoria verrà redatta in ordine decrescente, dal punteggio più elevato.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il punteggio tecnico sarà determinato per ogni concorrente come somma dei punteggi tecnici riferiti agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto 21.a).

a) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	PROGETTO PEDAGOGICO	36	1a	Descrizione della cornice pedagogica di riferimento	10	
			1b	Proposta di organizzazione educativa	10	
			1c	Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi;	8	
			1d	Verifica e controllo sui servizi erogati	8	
2	PROGETTO ORGANIZZATIVO	34	2a	Organizzazione del lavoro educativo	8	
			2b	Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e di rapporti con il territorio	6	
			2c	Modalità di realizzazione della continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche;	5	
			2d	Coordinamento pedagogico con esplicitazione dei requisiti formativi e delle ore settimanalmente dedicate al servizio (oltre a quelle richieste dal Capitolato); d1) ore settimanali pari a 2punti 0 d2) ore settimanali pari a 2,5.....punti 2 d3) ore settimanali pari o superiori a 3punti 3		3
			2e	Elementi migliorativi per l'organizzazione e la funzionalità del servizio;	3	
			2f	Sostituzioni di personale e interventi in situazioni non previste;	5	
			2g	Piano della formazione del personale.	4	

(continua)

3	CAPACITA' INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE	10	3a	Servizi innovativi e sperimentali;	2	
			3b	Proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi a quelli previsti dall'Appalto, da realizzarsi nelle strutture e/o a favore di altri servizi educativi comunali; b1) iniziative in numero pari a 1punti 1 b2) iniziative in numero pari a 2punti 2 b3) iniziative in numero pari a 3punti 3 b4) iniziative in numero superiore a 3punti 4		4
			3c	Possesso della Certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee per il Servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da Enti autorizzati ai sensi della normativa vigente.	2	
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE		80			80	

Ciascun progetto tecnico verrà esaminato sulla base dei parametri di valutazione sopra elencati.

L'assegnazione del punteggio agli elementi di natura discrezionale/qualitativa, cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, avverrà mediante l'attribuzione da parte di ogni componente della Commissione di un **coefficiente variabile tra 0 e 1**, espresso in valori centesimali, sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo sub-elemento di valutazione e sulla scorta della seguente graduazione di giudizi:

Graduazione coefficienti	Giudizio
1,00	Ottimo: Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0, 0	Buono: Buona rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,50	Discreto: Mediamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,30	Sufficiente: Sufficientemente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,00	Insufficiente: Rispondenza non adeguata

Ultimata tale operazione, viene calcolata per ogni sub-criterio la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, viene attribuito il valore 1 all'offerente che ha ottenuto il coefficiente con la media più alta e, di conseguenza, i rimanenti valori medi vengono proporzionati linearmente a tale media massima.

Ottenuti i coefficienti definitivi per i sub-criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili ai sub-criteri, per ottenere i relativi sub-punteggi.

Si precisa che nel caso di partecipazione di un solo concorrente non si procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Per **l'assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi**, cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, saranno applicati i punteggi previsti per i rispettivi sub-criteri.

Di seguito si procederà alla somma dei punteggi così attribuiti ai relativi singoli sub-criteri. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica, senza procedere ad ulteriore riparametrazione anche nel caso in cui nessuna offerta ottenga come punteggio totale il valore massimo attribuibile al progetto tecnico.

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

I 20 punti relativi all'offerta economica verranno assegnati come segue, precisando che **non saranno ammesse offerte al rialzo** rispetto al costo posto a base d'asta:

$$PEa = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{Poa}$$

Legenda:

PEa= punteggio spettante al concorrente (a)

PEmax= punteggio massimo attribuibile= **20 punt**

Pmin= prezzo minimo offerto

Poa= prezzo offerto dal concorrente (a)

Nessun punteggio sarà attribuito al concorrente che non presenta alcun ribasso

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

22) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno a il giorno **21 settembre 2018, a partire dalle 9,30** presso la sede comunale in via Nazionale n. 104, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante comunicazione sul portale CAT Sardegna, che i concorrenti sono tenuti a consultare. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno il giorno prima della data fissata.

La gara si svolgerà in **tre fasi**:

- 1 Il seggio di gara procederà dapprima all'apertura in **seduta pubblica** della "**busta di qualifica**" presente nel portale informatico SardegnaCAT, provvedendo nello specifico:
 - a verificare la completezza e la conformità della **documentazione amministrativa** presentata;
 - ad attivare, se necessario, la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente punto 17;
 - a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno il giorno prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- 2 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e decorso il termine stabilito per la procedura del soccorso istruttorio se attivata, il seggio di gara in seduta pubblica definisce le ammissioni e le esclusioni e procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice, la quale in seduta pubblica provvede all'apertura della "**busta tecnica**" e alla verifica della regolarità dei documenti

richiesti. In **seduta riservata** la Commissione giudicatrice procederà all'esame dell'offerta tecnica qualitativa e all'assegnazione dei relativi punteggi.

3 Al termine di tali operazioni, in successiva **seduta pubblica**, la Commissione disporrà:

- la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- la successiva apertura della "**busta economica**" e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- la determinazione del punteggio complessivo calcolato come sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche ai fini della formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora la Commissione individui offerte il cui punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, superando così la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, i casi di esclusione al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice, la Commissione sarà nominata dal Responsabile del Servizio, secondo regole di competenza e trasparenza. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

25) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia nell'interesse dell'ente appaltante viene richiesta l'**esecuzione del contratto anticipata**, ai sensi degli artt. 32, comma 8 e 13 del Codice.

26) CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di **offerta economica** per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

29) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti via PEC.
- In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario si applica l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Quirico Meloni.
- L'Ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera d'invito, nei suoi allegati.
- Le informazioni potranno essere acquisite presso l'**Ufficio Servizi Sociali** del Comune di Villanova Monteleone.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Quirico Meloni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune di Villanova Monteleone ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.